

## AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL

### “FONDO MICROCREDITO FSE”

#### POR FSE 2007-2013

ASSE II OCCUPABILITÀ - Ob. Spec. e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - Ob. Spec. g) Sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

#### Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “de minimis”

Il sottoscritto/a ....., nato/a a ..... (prov. ....),  
il ....., codice fiscale .....  
e residente in ..... (prov. ....) Via e n. civico .....  
nella sua qualità di legale rappresentante /Titolare della .....  
con codice fiscale ..... e sede in .....  
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal Fondo Microcredito FSE assegnate in regime de minimis,

#### PRENDE ATTO

Che il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” stabilisce tutte le norme applicabili

Ed in particolare:

- ☐ che la Commissione Europea ha fissato con il regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 l'importo massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili da un'impresa unica<sup>1</sup> in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e/o falsare o minacciare di falsare la concorrenza fra le imprese;
- ☐ che secondo tale regola l'importo complessivo degli aiuti pubblici concessi ad una impresa unica sottoforma di “de minimis” non può superare Euro 200.000 su un periodo di tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Il periodo di riferimento ha carattere mobile, nel senso che in caso di nuova

<sup>1</sup> RIF. Comma 2 art. 2 Reg. CE 1407/2013 – Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

concessione di un aiuto “de minimis”, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre esercizi finanziari deve essere ricalcolato. Ai fini della presente dichiarazione, tale periodo corrisponde all’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della presente dichiarazione e ai due esercizi finanziari precedenti. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l’aiuto stesso, indipendentemente dalla data di erogazioni dell’aiuto “de minimis” all’impresa. La concessione dell’aiuto non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi sia dalle autorità comunitarie e nazionali che regionali e locali;

- ☐ che è fatto obbligo al soggetto richiedente di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica comunicazione al Soggetto Attuatore, SFIRS SpA Via Santa Margherita 4 09124 Cagliari, qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo di “de minimis”, nel periodo che va tra l’inoltro dell’istanza di finanziamento a valere sul FONDO MICROCREDITO FSE e il momento della concessione dell’aiuto richiesto e che, in difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume fin d’ora ogni responsabilità;

### DICHIARA

ai fini della individuazione dell’«impresa unica» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013

- ☐ che l’impresa richiedente la concessione di aiuti de minimis non ha con altre imprese relazioni e che costituisce una “impresa unica”;  
*oppure*
- ☐ che l’impresa richiedente la concessione di aiuti de minimis ha relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti imprese:
  - ☐ \_\_\_\_\_
  - ☐ \_\_\_\_\_
  - ☐ \_\_\_\_\_
  - ☐ \_\_\_\_\_

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerate un’impresa unica.

### DICHIARA

ai fini della verifica dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi<sup>2</sup> alla medesima “impresa unica”

- ☐ Di non avere ricevuto, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni<sup>3</sup> e scissioni di imprese<sup>4</sup>,

<sup>2</sup> Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1407/2013, “gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa”.

<sup>3</sup> Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, “in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione”.

<sup>4</sup> Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013, “in caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono

oppure

- ☐ Di avere ricevuto, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, i seguenti aiuti in "de minimis":

Ragione sociale dell'impresa beneficiaria	Organismo concedente	Data di concessione aiuto	Importo in Euro

- ☐ che l'impresa non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_